

# TI\_GERICHTE 72.2005.13 vom 14. April 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-04-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2005.13\\_d20050414](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2005.13_d20050414)

FR: TI\_GERICHTE 72.2005.13 du 14 avril 2005

IT: TI\_GERICHTE 72.2005.13 del 14 aprile 2005

## Regeste

tratta di esseri umani- contravvenzione alla LDDS- violazione del bando

## Erwägungen

### E. 1

1. E' autrice colpevole di: 1.1. tratta di esseri umani per avere, nel periodo novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, agendo in correatà con AC 2 e AC 3, allo scopo di favorire l'altrui libidine ed a fine di lucro, esercitato, organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità bulgara? 1.1.1. trattasi invece di promovimento della prostituzione? 1.2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, nelle circostanze descritte al punto 1.1, agendo in correatà con AC 2 e AC 3, intenzionalmente e per fine di lucro, ripetutamente impiegato, quattro cittadine straniere senza le necessarie autorizzazioni di polizia, e meglio come descritto dall'atto di accusa? 2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena: 2.1. privativa della libertà? B. AC 2 1. E' autore colpevole di: 1.1. tratta di esseri umani per avere, 1.1.1. nel periodo novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, agendo in correatà con AC 1 e AC 3, allo scopo di favorire l'altrui libidine ed a fine di lucro, esercitato, organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità bulgara? 1.1.1.1. trattasi invece di promovimento della prostituzione? 1.1.2. nel periodo agosto/settembre 2004 – 12 ottobre 2004, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, agendo in correatà con AC 3, allo scopo di favorire l'altrui libidine ed a fine di lucro, esercitato, organizzandola, la tratta della cittadina bulgara \_\_\_\_\_, procurandole il lavoro quale prostituta sulla pubblica via a \_\_\_\_\_? 1.1.2.1. trattasi invece di promovimento della prostituzione? 1.2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, 1.2.1. nelle circostanze descritte al punto 1.1.1, agendo in correatà con AC 1 e AC 3, intenzionalmente e per fine di lucro, ripetutamente impiegato, quattro cittadine straniere senza le necessarie autorizzazioni di polizia? 1.2.2. nelle circostanze descritte al punto 1.1.2, agendo in correatà con AC 3, intenzionalmente e per fine di lucro, impiegato la cittadina bulgara \_\_\_\_\_, senza la necessaria autorizzazione di polizia? 1.3. ripetuto furto per avere, 1.3.1. a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, il 30 gennaio 2004, agendo in correatà con AC 3, sottratto ai danni della PL 1, un aspirapolvere marca Kärcher di colore grigio, del valore di fr. 306.--? 1.3.1.1. trattasi invece di furto di poca entità? 1.3.2. a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, l'11 febbraio 2004, agendo in correatà con AC 3 sottratto, ai danni della PC 1, tre confezioni di profumo marca Kruzos, del valore complessivo di fr. 237.--? 1.3.2.1. trattasi invece di furto di poca entità? 1.4. ripetuta violazione del bando per essere entrato in Svizzera, da Chiasso e da altre

imprecisate località, in almeno 2 occasioni, nel periodo gennaio 2004 - 12 ottobre 2004, nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre anni, decretata contro di lui dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 21.10.2002, e meglio come descritto dall'atto di accusa? 2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena: 2.1. privativa della libertà? 2.2. accessoria dell'espulsione? 3. Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 40 giorni di detenzione inflitta il 4.9.2003 dal Ministero Pubblico di Lugano? 4. Deve subire la confisca dell'importo di fr. 1'500? C. AC 3 1. E' autrice colpevole di: 1.1. tratta di esseri umani per avere, 1.1.1. nel periodo novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, agendo in correatà con AC 1 e AC 2, allo scopo di favorire l'altrui libidine ed a fine di lucro, esercitato, organizzandola, la tratta di almeno quattro ragazze di nazionalità bulgara? 1.1.1.1. trattasi invece di promovimento della prostituzione? 1.1.1.2. trattasi di complicità? 1.1.2. nel periodo agosto/settembre 2004 – 12 ottobre 2004, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, agendo in correatà con AC 2, allo scopo di favorire l'altrui libidine ed a fine di lucro, esercitato, organizzandola, la tratta della cittadina bulgara \_\_\_\_\_, procurandole il lavoro quale prostituta sulla pubblica via a \_\_\_\_\_? 1.1.2.1. trattasi invece di promovimento della prostituzione? 1.1.2.2. trattasi di complicità? 1.2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, 1.2.1. nelle circostanze descritte al punto 1.1.1, agendo in correatà con AC 1 e AC 2, intenzionalmente e per fine di lucro, ripetutamente impiegato, quattro cittadine straniere senza le necessarie autorizzazioni di polizia? 1.2.2. nelle circostanze descritte al punto 1.1.2, agendo in correatà con AC 2, intenzionalmente e per fine di lucro, impiegato la cittadina bulgara \_\_\_\_\_, senza la necessaria autorizzazione di polizia? 1.3. ripetuto furto per avere, 1.3.1. a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, il 30 gennaio 2004, agendo in correatà con AC 2, sottratto ai danni della PL 1, un aspirapolvere marca Kärcher di colore grigio, del valore di fr. 306.--? 1.3.1.1. trattasi invece di furto di poca entità? 1.3.2. a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, l'11 febbraio 2004, agendo in correatà con AC 2, sottratto ai danni della \_\_\_\_\_, tre confezioni di profumo marca Kruzos, del valore complessivo di fr. 237.--? 1.3.2.1. trattasi invece di furto di poca entità? 1.4. ripetuta violazione del bando per essere entrata in Svizzera, da Chiasso e da altre imprecisate località, in almeno 2 occasioni, nel periodo gennaio 2004 - 12 ottobre 2004, nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre anni, decretata contro di lei dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 4.9.2003, e meglio come descritto dall'atto di accusa? 2. Può beneficiare dell'attenuante specifica dell'art. 64 CP per aver agito ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende? 3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena: 3.1. privativa della libertà? 3.2. accessoria dell'espulsione? 4. Deve subire la revoca della sospensione condizionale delle pene di: 4.1. 20 giorni di detenzione inflitti con DAC 4.9.2003 del Ministero Pubblico di Lugano? 4.2. 25 giorni di detenzione inflitti il 14.11.2003 dal Kreispräsident di Coira? 4.3. 30 giorni di detenzione inflitti con DAC 12.2.2004 del Ministero Pubblico di Lugano? 5. Deve subire la confisca dell'importo di fr. 1'500? Considerato, in fatto ed in diritto 1. AC 2, detto \_\_\_\_\_, è nato in Bulgaria il \_\_\_\_\_. Ha una sorella, \_\_\_\_\_, nata nel \_\_\_\_\_. All'età di 4 anni, a seguito del divorzio dei genitori (la madre è la coimputata AC 1, in seguito \_\_\_\_\_) venne affidato al padre che dovette però, per ragioni economiche, emigrare in Russia. La sorella dal canto suo fu affidata alla madre. Di fatto quindi AC 2 è cresciuto presso la nonna paterna. In Bulgaria ha frequentato le scuole dell'obbligo durate 8 anni seguendo una

formazione di meccanico d'auto, professione che non ha mai veramente praticato, preferendo occuparsi di compravendita sempre di autovetture, attività che iniziò dopo aver assolto agli obblighi militari, grazie a dei prestiti da parte di familiari che gli permisero di acquistare le prime vetture che importava dall'Austria, dall'Italia e da altri paesi occidentali e che poi rivendeva in Bulgaria. Con la madre che, come vedremo, è emigrata con la figlia \_\_\_\_\_ nel nostro paese nel 1989, i contatti sono sempre stati assai sporadici. AC 2 è venuto per la prima volta nel nostro paese all'età di 15/16 anni a trovare la madre. Durante il servizio di leva la nonna, che lo aveva cresciuto, è deceduta. AC 2 racconta che quello fu un evento di particolare sofferenza che è durato parecchi anni e che comportò pure un suo ricovero in ospedale. Appena dimesso ebbe un incidente della circolazione che lo rese invalido per qualche tempo. Nel frattempo è pure tornato di tanto in tanto in Svizzera a trovare la mamma. Da circa tre anni è legato sentimentalmente a AC 3 (in seguito \_\_\_\_\_) pure lei coimputata (verbale PS 14.10.04 e all. 9 al rapp. di polizia 10.12.04). Dal profilo dei precedenti si segnalano 4 condanne: la prima, pronunciata dal Ministero pubblico il 21 ottobre 2002, a 15 giorni di detenzione sospesi per due anni per titolo di ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati e di infrazione alla LDDS, pena assortita dall'espulsione per tre anni pure sospesa condizionalmente per tre anni; la seconda sempre dal Ministero pubblico a trenta giorni di detenzione inflittagli il 9 dicembre 2002 per titolo di violazione alla LDDS, con revoca della sospensione condizionale della precedente misura di espulsione e formale ammonimento in relazione alla precedente pena detentiva; la terza, datata 4 settembre 2003, sempre del Ministero Pubblico è relativa al reato di infrazione alla LDDS e ha comportato la condanna di AC 2 ad ulteriori 40 giorni di detenzione nuovamente posti al beneficio della sospensione condizionale per tre anni; mentre con la quarta, questa volta pronunciata dal Kreispräsident di Coira il 14 novembre 2003, AC 2 è stato condannato a 20 giorni di detenzione da espiare per furto con contestuale revoca del beneficio della sospensione condizionale di tutte le precedenti condanne, tranne la terza. (AI 3; doc. TPC 16 e doc. dib. 3). Al momento dell'arresto a carico dell'accusato era pubblicato un ordine di arresto su Ripol per l'espiazione di dette pene per un totale, dedotti due giorni di carcere preventivo, di 63 giorni (AI 12). In assenza di accertamenti presso le autorità estere, va ritenuto che AC 2 non ha precedenti in altri paesi. In realtà ha raccontato di aver passato un giorno in carcere a seguito del citato incidente, ma agli atti non vi sono le relative eventuali decisioni giudiziarie.

## **E. 2**

AC 1 è anch'ella nata in Bulgaria dove ha frequentato le scuole dell'obbligo. All'età di 15 anni si è unita in matrimonio con il padre di AC 2 e di \_\_\_\_\_, dal quale ha poi, come detto, divorziato. Durante il matrimonio ha comunque potuto ultimare la formazione di tecnico edile. Nel 1989 è venuta in Svizzera e nel 1991 si è unita in matrimonio con il cittadino croato \_\_\_\_\_, dal quale ha divorziato nel 1997. Da questa unione non sono nati figli. Attualmente è legata sentimentalmente a tale \_\_\_\_\_, cittadino svizzero, con il quale divide la gerenza del ristorante \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Nel nostro paese ha lavorato nell'ambito della ristorazione in vari esercizi pubblici. Prima del suo impiego al bar Ronco, su cui torneremo, era impiegata a tempo parziale presso una ditta di pulizie percependo, per il resto, delle indennità di disoccupazione. (verbale PS 15.06.04). E' incensurata. 3. AC 3 è nata a Sofia il 18 dicembre 1979. La madre è cucitrice mentre il padre è deceduto due anni fa. Ha una sorella. Non ha una formazione particolare, se non una sorta di specializzazione (che non è un vero e proprio diploma) in chimica, nel cui campo non ha però mai lavorato. Prima dell'arresto svolgeva in modo saltuario l'attività di barista

al suo paese con una parentesi di qualche mese in Italia, nella zona di confine. Come detto è legata sentimentalmente a AC 2 da tre anni. Con lui ha pure condiviso le disavventure giudiziarie nel nostro paese. La documentazione agli atti fa stato di tre decisioni: la prima, pronunciata dal Ministero pubblico il 4 settembre 2003, è relativa al reato di infrazione alla LDDS e ha comportato una condanna a 20 giorni di detenzione posti al beneficio della sospensione condizionale per due anni con l'espulsione effettiva dalla Svizzera per la durata di tre anni (le circostanze sono identiche alla terza condanna di AC 2), la seconda, questa volta pronunciata dal Kreispräsident di Coira il 14 novembre 2003, fa stato di una condanna per furto commesso unitamente a AC 2 nelle circostanze della sua quarta condanna, alla pena di 25 giorni di detenzione pure sospesi per tre anni, con prolungamento di un anno del periodo di prova relativo alla precedente condanna, mentre la terza pronunciata nuovamente dal Ministero Pubblico, questa volta per titolo di violazione del bando, indica una pena a 30 giorni di detenzione sospesi per tre anni, senza che l'autorità giudicante si sia pronunciata sulle pene precedentemente sospese. Anche in quest'ultima circostanza Ira venne fermata in compagnia del compagno che stava effettuando i furti dei profumi di cui al punto 5.2 dell'atto di accusa: lui riuscì a darsela a gambe, lei no.

#### **E. 4**

Le circostanze dell'arresto dei tre imputati divergono sia nelle modalità sia nel tempo. a) La notte sul 28 aprile 2004 la polizia cantonale effettuava una delle note retate anti prostituzione avente, questa volta, quale oggetto il motel \_\_\_\_\_. In tale ambito veniva interrogata tale \_\_\_\_\_ (in seguito \_\_\_\_\_), la quale ammetteva subito di essere venuta in Svizzera per prostituirsi. Nel raccontare la sua storia emergeva che la ragazza (ha compiuto i 18 anni pochi giorni prima di venire per la prima volta nel nostro paese) era già venuta in Ticino nel gennaio 2004, presso il bar \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (si trova circa a metà strada sul passo del \_\_\_\_\_) dove aveva alloggiato per alcuni giorni ed aveva esercitato il mestiere pagando la camera fr. 200.- al giorno, di cui circa la metà per il titolare e il resto per la AC 1 (verbale PS 28 aprile 2004). La stessa cosa veniva in sostanza riferita lo stesso giorno da un'altra prostituta, tale \_\_\_\_\_ (in seguito \_\_\_\_\_), nel suo secondo verbale di polizia dello stesso 28 aprile con la differenza che la donna ha dichiarato che la differenza di ca. CHF 100.- al giorno la versava direttamente a AC 2 (verbale di polizia 28.04.04 ore 15'20, PS 20). b) Gli inquirenti procedevano successivamente all'interrogatorio della AC 1 la quale, nel suo primo verbale di polizia, il 15 giugno 2004, confermava sostanzialmente di aver lavorato quale cameriera al bar \_\_\_\_\_ e di essersi occupata dell'incasso del prezzo delle camere occupate, tra le altre, da alcune ragazze bulgare, di complessivi CHF 200.- al giorno, di cui 110.- destinati al gestore del locale, tale \_\_\_\_\_ e 90.- a non meglio precisati impresari o protettori delle giovani. Vedremo poi che la realtà è ben diversa. Per il momento basta rilevare che, per ragioni di inchiesta, la donna è stata arrestata con l'accusa di tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione, infrazione aggravata alla LDDS ed il relativo fermo è stato confermato dal GIAR il 16 giugno 2004 (verbale PS 15.06.04; AI 4 e 6). AC 1 è rimasta in carcere preventivo fino 25 giugno successivo allorquando, dopo un interrogatorio di confronto con la \_\_\_\_\_, è stata scarcerata per ordine del PP (AI 15 e 16). c) AC 2 e AC 3 sono invece stati fermati a \_\_\_\_\_, dalla polizia cantonale vodese il 12 ottobre 2004 verso la una e mezzo di notte in occasione di un normale controllo, allorquando stavano rientrando a casa di tale \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, dove alloggiavano illegalmente. In loro compagnia vi era pure tale \_\_\_\_\_ (in seguito \_\_\_\_\_), anch'ella residente clandestinamente presso il \_\_\_\_\_ e che solo in un secondo tempo, una volta che già era stata allontanata

dal nostro territorio, si è potuto stabilire che era una delle ragazze che si erano in precedenza prostitute presso il bar \_\_\_\_\_. Ma tant'è. Fatto sta che quella sera, a mezzo della vettura di \_\_\_\_\_, AC 3 e AC 2 erano andati a prendere \_\_\_\_\_ dal marciapiede della route de \_\_\_\_\_ dove la donna si prostituiva da qualche giorno. Il fermo è avvenuto senza resistenza, con la precisazione che, alla vista degli agenti, i tre hanno fatto un semi giro tentando un'inversione di marcia (rapporto della polizia del Canton Vaud all. 1 al rapporto di polizia 10.12.04). Emargeva poi che AC 2 era oggetto di segnalazione Ripol in relazione alle cennate condanne da spiare mentre nei confronti di Ira il Giudice istruttore di Losanna emetteva un ordine di arresto per titolo di violazione del bando. La coppia veniva poi trasferita in Ticino tramite train street a disposizione delle nostre autorità inquirenti. Essi venivano poi arrestati con le medesime accuse promosse nei confronti della AC 1 nonché per violazione del bando. Il provvedimento veniva confermato dal GIAR con decisione 14 ottobre 2004 (AI 5). Entrambi si trovano a tutt'oggi in carcere preventivo.

#### **E. 4.1**

tratta di esseri umani di cui al punto 3 dell'atto di accusa; 4.2. furto di cui al punto 5.1 dell'atto di accusa. 5. AC 3 è prosciolta dai reati di: 5.1 tratta di esseri umani di cui al punto 3 dell'atto di accusa; 5.2. furto di cui al punto 5.1 dell'atto di accusa. 6. Di conseguenza 6.1. AC 1 è condannata: 6.1.1. alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto. 6.2. AC 2 è condannato: 6.2.1. alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; 6.2.2. all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 4 (quattro) anni (in aggiunta ai 3 (tre) anni già inflittigli con DAC 21.10.2002 del Ministero Pubblico di Lugano). 6.3. AC 3 è condannata: 6.3.1. alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione (a valere quale pena addizionale a quella di 30 giorni di detenzione inflittale con DAC 12.2.2004 del Ministero Pubblico di Lugano), nella quale è computato il carcere preventivo sofferto ; 6.3.2. all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (in aggiunta ai 3 (tre) anni già inflittile con DAC 4.9.2003 del Ministero Pubblico di Lugano.) 7. L'esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 8. L'esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata AC 3 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 9. Revocata la sospensione condizionale è ordinata l'esecuzione della pena di 40 giorni di detenzione inflitta a AC 2 il 4.9.2003 dal Ministero Pubblico di Lugano. 10. Revocata la sospensione condizionale è ordinata l'esecuzione delle pene inflitte a AC 3 di:

#### **E. 5**

Tutta la vicenda è iniziata con l'assunzione, presso il \_\_\_\_\_, di AC 1 nell'ottobre 2003. La donna racconta che una sera, fermandosi presso la stazione di benzina Tamoil di \_\_\_\_\_ con l'intenzione di acquistare delle sigarette, trovò il negozio chiuso. Chiese ad un signore che colà vendeva del kebab se vi era un altro posto per acquistare le sigarette e questi le indicò il motel \_\_\_\_\_. Vi entrò e, nei pressi del distributore automatico, notò un cartello su cui stava scritto che si cercava una cameriera. Il giorno dopo chiamò il numero indicato e parlò con il citato \_\_\_\_\_ che le spiegò che era alla ricerca di una cameriera per il \_\_\_\_\_ e non per il \_\_\_\_\_, del quale peraltro prese la gerenza solo dal mese di febbraio successivo. Fatto sta che la donna venne assunta con le mansioni di cameriera, con il compito specifico di incassare anche il prezzo delle camere ammontante a fr. 110.- al giorno, compreso un pasto giornaliero. Già, perché al \_\_\_\_\_ erano

presenti alcune ragazze sudamericane che si prostituivano, il bar altro non essendo che l'anticamera del noto postribolo (scritto allegato al verbale di polizia 21.06.04 AI 12).

## E. 6

A mente di AC 1, \_\_\_\_\_ le avrebbe fatto delle minacce affinché lei, cittadina bulgara, facesse arrivare nel locale pure ragazze di quel paese al fine di aumentare i guadagni. Dapprima avrebbe esitato poi, di fronte alle insistite minacce del suo datore di lavoro, avrebbe ceduto. A tale riguardo va detto che la tesi dell'accusata non è apparsa assolutamente credibile. Intanto queste minacce le ha lei stessa di molto relativizzate in occasione del suo verbale di confronto con \_\_\_\_\_ davanti al PP allorquando ha precisato " Confermo pure che era stato \_\_\_\_\_ a chiedermi insistentemente se le ragazze arrivavano. Non mi ha mai fatto delle vere e proprie minacce, ma mi ha detto una sola volta, forse solo come battuta, che mi avrebbe mandato sulla luna senza ritorno. Le sue richieste erano insistenti. Quasi tutti i giorni mi chiedeva se le ragazze arrivavano o meno." (AI 28 p. 5). Secondariamente la chiave di lettura più credibile la offre lo stesso \_\_\_\_\_ allorquando non nega di aver discusso con la donna della possibilità di riempire il suo bordello con ragazze provenienti dalla \_\_\_\_\_, ma da qui alle minacce ne corre. D'altro canto che \_\_\_\_\_ non sia uno stinco di santo nessuno lo pone in dubbio: è un gestore di postriboli che aveva tutto l'interesse ad occupare sempre tutte le camere a disposizione. Ora, che l'idea sia venuta per primo a \_\_\_\_\_ o viceversa non è determinante. Ciò che importa è che al bar \_\_\_\_\_ sono state ingaggiate pure quattro prostitute di nazionalità bulgara nei modi che andremo ad esporre, approfittando non da ultimo del fatto che dal dicembre 2003 la Svizzera ha tolto l'obbligo del visto per i cittadini di quel paese. Che in fondo l'idea fosse anche stata di \_\_\_\_\_, poco importa: AC 1 l'ha sposata diventando la vera organizzatrice della tratta, come conferma il cameriere del bar \_\_\_\_\_: " L'organizzatrice di far giungere le ragazze presso \_\_\_\_\_ di - \_\_\_\_\_ era la AC 1 Più precisamente \_\_\_\_\_ si lamentava del fatto non aveva abbastanza ragazze da far lavorare nei suoi due locali. Diceva a AC 1 che aveva bisogno di donne da prostituire per lavorare o al \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ o al \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e lei gliele trovava. Era AC 1 stessa che, tramite dei contatti in Bulgaria, reclutava le donne organizzandogli il viaggio. Posso pure affermare che AC 1 era spalleggiata dal figlio per quest'organizzazione, difatti il figlio di AC 1 era regolarmente presente alla sera presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per controllare le ragazze. Con il figlio di AC 1 era sempre presente la sua ragazza, da me riconosciuta nella foto numero 3. Per essere più precisi devo dire che \_\_\_\_\_, avendo più disponibilità finanziaria, anticipava le spese del viaggio a AC 1 per far giungere in Svizzera le ragazze bulgare. Le ragazze di regola giungevano di notte e sempre con il bus dalla Bulgaria a Milano, in seguito era AC 1 stessa che andava a prenderle, organizzando addirittura più di un veicolo per evitare sospetti in dogana. Una volta che le ragazze giungevano \_\_\_\_\_, AC 1 le piazzava nelle camere, gli spiegava cosa dovevano fare ed in seguito le controllava. Gli forniva pure un cellulare con schede telefoniche." (Verbale PS 16.11.04 all. 33) Fatto sta che nel novembre/dicembre 2003 AC 1 chiama il figlio AC 2 che allora si trovava in Bulgaria chiedendogli di trovarle delle ragazze disposte a venire in Svizzera a prostituirsi nel locale dove lei lavorava. Al dibattito si è chiarito che questa telefonata è avvenuta dopo il 15 novembre 2003. AC 2, pur non essendosi mai occupato di questo genere di lavoro, non esitò un istante a darsi da fare per esaudire la richiesta della madre: ne parla con Ira e poi si rivolge dapprima direttamente a \_\_\_\_\_, ragazza che conosceva da diversi anni e che dopo riflessione accetterà la proposta, e poi a tale \_\_\_\_\_, personaggio assai

squallido, esercente in un locale a \_\_\_\_\_ di dubbia reputazione, che altro non si rivela essere che un magnaccia, il quale gli procura dapprima \_\_\_\_\_, poi lo mette in contatto con tale \_\_\_\_\_ che gli procura \_\_\_\_\_ (in seguito \_\_\_\_\_) e con tale \_\_\_\_\_ che gli procura la \_\_\_\_\_. Queste 4 saranno poi le ragazze che arriveranno, con le modalità qui sotto descritte, al bar Ronco dove eserciteranno quello che si dice essere il mestiere più vecchio del mondo.

#### **E. 7**

AC 3 sin dai primi verbali, si è assunta la responsabilità dei suoi atti ammettendo di essere venuta in Svizzera nonostante l'espulsione e soprattutto di esservi giunta accompagnando tre ragazze, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ al bar \_\_\_\_\_ dove si sarebbero prostitute. Ella ha pure raccontato, per sommi capi, i contatti avuti da AC 2 in Bulgaria con gli impresari di queste ragazze, a cui lei ha sempre assistito. AC 2, dal canto suo ha inizialmente minimizzato il suo agire, sottacendo in particolare di aver agito per denaro e, soprattutto perché: "non volevo parlare contro mia mamma" (Verbale PS 28.10.04 p. 2). Scrupolo del tutto comprensibile sul piano umano ma che, come vedremo, non è stato certo contraccambiato dalla genitrice. Ma ci torneremo. In sostanza, una volta riunite le ragazze a \_\_\_\_\_, AC 2 e Ira le accompagnarono con il bus fino a Milano. Le spese di viaggio vennero assunte da AC 2, che aveva già pagato il pernottamento per sé, la sua compagna e due ragazze nei pressi della capitale la sera prima di partire. Ad attenderli nella capitale lombarda vi erano AC 1 e tale \_\_\_\_\_, con la sua compagna Albena di nazionalità pure lei bulgara. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ salirono in macchina con AC 1, mentre AC 2 e AC 3 fecero il viaggio con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nella vettura di quest'ultimo. Giunti al bar \_\_\_\_\_, verso l'orario di chiusura, AC 1 permise alle ragazze di chiamare a casa loro e riferire che erano giunte a destinazione. Mostrò loro poi le camere. Quella notte le giovani non pagarono in quanto erano arrivate troppo tardi per cominciare a lavorare. A scanso di ogni equivoco va detto che verosimilmente \_\_\_\_\_ aveva già esercitato il mestiere al suo paese, le altre no. La camera costava CHF 110.- destinati al \_\_\_\_\_ + CHF 90.- che si sarebbero poi divisi i qui imputati nella misura del 50% a AC 1 ed il rimanente agli altri due. In realtà, inizialmente, la camera doveva costare CHF 250.- al giorno, così come stabilito da AC 1 durante le discussioni con AC 2 e con \_\_\_\_\_ allorquando le ragazze erano ancora in Bulgaria. Poi, per decisione di AC 1, anche perché altrimenti le possibilità di guadagno per le ragazze si riducevano al lumicino, con conseguenti maggiori pressioni da parte dei magnaccia in Bulgaria che non avrebbero visto arrivare granchè nelle loro tasche, il prezzo venne ridotto a CHF 200.-. Con i propri impresari in Bulgaria dovevano poi arrangiarsi le ragazze, così come è stato accertato che \_\_\_\_\_ dalla Svizzera ha spedito a \_\_\_\_\_ CHF 500.- per il tramite di AC 2. La puntuale confessione di AC 2, che corrisponde, tranne qualche dettaglio del tutto trascurabile con quanto riferito da AC 3 agli inquirenti (vedasi per tutti il verbale reso davanti al PP con il suo patrocinatore il 4 novembre 2004, AI 11) nasce da una sua spontanea iniziativa e meglio da una lettera scritta nella sua lingua dal carcere che è stato tradotto e verbalizzato in polizia in occasione del suo interrogatorio del 28 ottobre 2004, poi confermato davanti al PP, alla presenza del suo difensore, il giorno dopo (AI 29), da cui emerge: " Io ero in Bulgaria quando la mia mamma mi ha chiamato e mi ha detto che ha trovato lavoro in bar che si chiama \_\_\_\_\_ e che in questo bar c'erano le ragazze, e se la ragazza vuole può andare in stanza a fare sesso con il cliente e per questo il cliente le deve pagare fr. 100. -. La mia mamma mi ha chiesto se potevo trovare delle ragazze che potevano venire in Svizzera per lavorare nel bar dove lavora lei. Io le ho detto che non

potevo risponderle subito, dovevo prima chiedere e poi le rispondevo. Allora io ho chiamato un mio conoscente di nome \_\_\_\_\_, che sapevo che aveva a che fare con le ragazze e gli ho detto quello che avevo detto con mia mamma. Lui mi ha risposto che era interessato e che mi avrebbe contattato nei giorni successivi. Dopo una settimana lui mi ha chiamato e mi ha detto di andare a \_\_\_\_\_ e lì avremmo parlato. Quando sono giunto a \_\_\_\_\_ l'ho chiamato e lui mi ha detto in quale bar dovevamo incontrarci. Allora lui mi ha chiesto se c'era qualche cosa di particolare che lui doveva sapere. Io gli ho detto che se voleva potevamo chiamare mia madre e che lei avrebbe risposto alle sue domande, in quanto io non ero stato lì. Allora io ho chiamato dal mio telefono la mia mamma e l'ho passata al mio amico. Quando hanno finito di parlare assieme ho ripreso il telefono e mia mamma mi ha detto che le stanze dove dormono le ragazze costano fr. 110.- a notte, e che lei gli aveva detto che costavano fr. 250.-. La differenza dovevamo dividerla noi. \_\_\_\_\_ mi ha chiesto se sono pronto per partire per \_\_\_\_\_. Durante il viaggio mi ha detto se andava tanta gente lì. Io gli ho risposto che non lo so perché non sono mai stato lì. Siamo arrivati a \_\_\_\_\_ e ci siamo seduti in un bar del centro. Dopodiché \_\_\_\_\_ ha preso il suo telefono e ha telefonato a \_\_\_\_\_ e gli ha detto dove ci trovavamo e di raggiungerci. Lei è arrivata dopo circa mezz'ora e ci ha presentati. Abbiamo bevuto qualcosa al bar e lui mi ha detto di spiegarle di cosa si trattava. Io iniziato a spiegare, ma lui mi ha interrotto ed ha continuato lui. Lui ha detto per quale paese doveva partire e che lì gli aveva trovato un lavoro. Gli ha anche detto quanto doveva chiedere ad ogni cliente per andare in stanza. Lei gli ha chiesto quanto faceva in Leva bulgari lui le ha risposto 130 Leva. Lei è rimasta un po' sorpresa ma poi ha detto che andava bene, che era buono. Dopo le ha spiegato per le camere che doveva pagare ogni sera. Dopo gli ha chiesto, visto che sapeva già tutto, se voleva andare a lavorare lì. Lei ha risposto subito di sì, ma che era preoccupata che qualcuno potesse sapere quello che andava a fare lì. Lui le ha detto di non preoccuparsi per questo, che lui l'aspettava in Bulgaria e quando lei gli mandava i soldi lui l'avrebbe raggiunta. Allora gli ha detto di andare e che ci si sente al telefono. Allora lei ha chiesto se poteva dargli qualche soldo perché non aveva niente. Lui le ha dato

## **E. 10**

Accertato in modo insindacabile che le ragazze, al bar \_\_\_\_\_, per decisione di AC 1, dovevano pagare un supplemento di fr. 90.- al giorno, a loro insaputa, da destinare in ragione del 50% alla stessa AC 1 e la rimanenza alla coppia AC 2/AC 3 e che le minacce poi ricevute da AC 1 da parte degli impresari bulgari era dovuta al fatto che le ragazze non versavano loro quanto si aspettavano e non i 90.- relativi alla cresta sulla camera, più problematico è risultato per gli inquirenti calcolare i guadagni percepiti dagli accusati grazie a questa loro attività. Gli stessi AC 2 e AC 3 hanno dichiarato che le cifre indicate nei verbali di polizia sarebbero indicative, anche perché non tutti i giorni le ragazze riuscivano a pagare nemmeno il prezzo della camera e quindi, con il supplemento incassato nei giorni precedenti, AC 1 versava a \_\_\_\_\_ almeno il costo della stanza e questo con l'evidente scopo di sottacere al gerente il giochetto che la donna aveva architettato a suo profitto. Ma tant'è. Per la corte non è determinante poter quantificare con precisione quanto il trio ha effettivamente incassato, le cifre indicate dell'atto di accusa dovendosi considerare come del tutto indicative. Fatta questa premessa, occorre cionondimeno dare un ordine di grandezza, quantomeno approssimativo. a) Da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ AC 2 ha dichiarato di aver incassato, per il tramite della madre, 1'200.-/1'300.- CHF ca. (AI 29), proprio perché AC 1 "utilizzava e compensava con i soldi delle ragazze il costo della camera che le ragazze non potevano pagare". AC 2 ha pure aiutato \_\_\_\_\_ a spedire a

\_\_\_\_\_ i citati 500.- CHF (che non fanno parte del guadagno da lui percepito), pagando di tasca propria 50.- CHF per le spese di invio. b) AC 2 ha dichiarato di aver guadagnato, dall'attività di \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, 1'500.-/2'000 CHF (AI 29). c) Queste cifre sono maggiori se si prendono le affermazioni di AC 3 che ha detto di aver guadagnato con l'amico ca. CHF 2'250.- complessivi dall'attività di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e ca. CHF 3'625 da quella di \_\_\_\_\_ (verbale PS 29.10.04 all. 21), precisando poi che si tratta di cifre approssimative senza essere in grado di "dire in maniera precisa quanto abbiamo guadagnato dalle ragazze", poiché la gestione di questi proventi competeva in tutto e per tutto a AC 1 (verbale PS 02.11.04 e PP 30.11.04 AI 23). d) Di certo è che i due, con AC 1, hanno guadagnato alcune migliaia di franchi dal lavoro delle quattro ragazze al bar \_\_\_\_\_. AC 3 e AC 2 in particolare hanno potuto rimanere illegalmente nel nostro paese, pagandosi un appartamento di vacanza a \_\_\_\_\_ per un mese con una pigione di CHF 800.- (all. 8/34 al rapporto di polizia 10.13.04), salvo poi spostarsi in un appartamento più modesto a fr. 250.- al mese.

### E. 10.1

20 giorni di detenzione inflitti alla condannata con DAC 4.9.2003 del Ministero Pubblico di Lugano; 10.2. 25 giorni di detenzione inflitti alla condannata con DAC 14.11.2003 del Kreispräsident di Coira; 10.3. 30 giorni di detenzione inflitti con DAC 12.2.2004 del Ministero Pubblico di Lugano. 11. È ordinata la confisca della somma di fr. 1'500.- già sequestrata dalla polizia ai condannati AC 2 e AC 3. 12. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese processuali sono a carico dei condannati in solido in ragione di 1/4 ciascuno, e 1/4 è a carico dello Stato. 13. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Distinta spesa :

giustizia	fr.	1'000.--	Inchiesta preliminare	fr.	165.--	Spese
fr.	200.--	Teste	fr.	50.--	fr.	1'415.--
postali,tel.,affr. in blocco	fr.	50.--	fr.	1'415.--	=====	Distinta
spese a carico di AC 1	Tassa di giustizia	fr.	250.--	Inchiesta	fr.	353.75
preliminare	fr.	50.--	Teste	fr.	12.50	fr.
fr.	41.25	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	12.50	fr.	353.75
=====	Distinta spesa a carico di AC 2	Tassa di giustizia	fr.	50.--	=====	Distinta spesa a carico di
fr.	250.--	Inchiesta preliminare	fr.	50.--	=====	Distinta spesa a carico di
Teste	fr.	41.25	Spese postali,tel.,affr. in	fr.	12.50	fr.
blocco	fr.	12.50	fr.	12.50	fr.	353.75
AC 3	Tassa di giustizia	fr.	250.--	Inchiesta	fr.	353.75
preliminare	fr.	50.--	Teste	fr.	12.50	fr.
fr.	41.25	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	12.50	fr.	353.75
=====	Il rimanente a carico dello Stato	Intimazione a: terzi implicati	1. PC	1 2.		

### E. 11

Sulla libertà di movimento di cui godevano le quattro ragazze nello svolgimento della loro attività al bar \_\_\_\_\_ non occorre disquisire oltre, bastando dare atto che erano libere di prostituirsi con chi volevano e quando volevano, così come non hanno incontrato difficoltà allorquando hanno deciso, in particolare \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

di cambiare postribolo: lo hanno potuto fare senza incontrare particolari difficoltà da parte del trio costituito dai qui imputati. Ma ciò, come vedremo, non è rilevante per la determinazione del reato di cui trattasi.

## **E. 12**

In diritto va detto che giusta l'art. 196 cpv. 1 CP chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi. Con la DTF 128 IV 117 l'alta Corte, dopo aver tracciato un profilo di diritto comparato tra norme interne e internazionali, dando atto della non diretta applicabilità delle convenzioni internazionali dell'11 ottobre 1933 concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni e del 4 maggio 1910 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, ha stabilito che chi arruola all'estero giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la loro venuta in Svizzera e le ingaggia affinché si prostituiscano, commette il reato di tratta di esseri umani. Secondo il TF: " Più precisamente nel caso di donne che si prostituiscano, la loro libertà all'autodeterminazione sessuale non è infranta se acconsentono al trasferimento da un postribolo all'altro con l'aiuto di un mediatore. Questo principio vale, tuttavia, solo se esse si dedicano spontaneamente alla prostituzione e, dietro compenso, ricorrono a intermediari per cambiare posto di lavoro alla stessa stregua di quanto capita nell'ambito di altre professioni. Una simile analogia deve tuttavia essere relativizzata tenendo presente la peculiarità del settore della prostituzione, ove le persone che vi si dedicano sono confrontate alla discriminazione e alla condanna morale da cui possono risultare un serio isolamento e una dipendenza personale nonché finanziaria da protettori, tenutari di postriboli e gestori di saloni di massaggio. Le prostitute che soggiornano illegalmente in Svizzera sono le più esposte (v. anche \_\_\_\_\_, Immissioni moleste legate all'esercizio della prostituzione, con particolare riferimento alle zone abitative, in RDAT 2000 I pagg. 168-169). La questione se la libertà sessuale sia lesa deve quindi essere decisa in funzione delle circostanze concrete; il consenso formale della vittima non basta, è imperativo accertare che tale consenso sia effettivamente libero da costrizioni. (...) Ancor oggi e conformemente alla giurisprudenza pubblicata in DTF 126 IV 225, i presupposti del reato di tratta di esseri umani possono essere adempiuti in presenza di giovani donne consenzienti, se il loro consenso è viziato. Per potere escludere con la massima certezza una qualsiasi relazione di dipendenza che intaccherebbe il libero consenso, le autorità devono prestare un'attenzione accresciuta alle condizioni, in particolare sociali ed economiche, in cui le donne accettano di essere arruolate per prostituirsi. La tratta di esseri umani impone che le eventuali vittime siano messe sul mercato e sfruttate come vera e propria mercanzia (FF 1924 III 1068). Tale non può manifestamente essere il caso se esse sono consapevoli e consenzienti e, pertanto, libere nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione sessuale. L'art. 196 CP interpretato alla luce della nozione di consenso effettivo rispetta gli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera e, come si vedrà qui di seguito, s'inserisce perfettamente nell'evoluzione normativa attuale. (...) La portata dell'art. 196 CP sviluppata nella DTF 126 IV 225 rispecchia perfettamente questa evoluzione: non vi è tratta di esseri umani solo se non viene pregiudicato il diritto all'autodeterminazione sessuale della persona interessata, ossia in assenza di una qualsiasi forma di abuso, minaccia o sfruttamento di una situazione di vulnerabilità. Il consenso deve corrispondere effettivamente alla volontà delle prostitute, le quali devono essere adeguatamente informate sul loro destino e coscienti di quello che le aspetta senza essere influenzate da condizioni di debolezza o d'incertezza. La nozione di consenso deve essere interpretata in modo restrittivo tenendo conto dei molteplici rapporti

di dipendenza in cui esse possono trovarsi, soprattutto se straniere. Nel caso di persone che si recano all'estero per prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente acuto. (...) L'autonomia che le giovani donne godevano nell'esercizio della loro attività è rilevante solo per la commisurazione della pena." a) Questa giurisprudenza che, nel solco dell'evoluzione dei tempi imposta dalla mondializzazione, vuole tutelare la libera determinazione della donna in campo sessuale, è ormai consolidata: se le ragazze provengono da situazioni di povertà, il loro consenso a far commercio del proprio corpo è viziato e chi le ingaggia, le accompagna, ne facilita in qualche modo l'operare è punibile di tratta di esseri umani. b) La corte non misconosce che questa presunzione introdotta, in modo del tutto pertinente da parte del TF che ha voluto rendere conforme l'applicazione del diritto interno a quello internazionale a cui la Svizzera non può e non deve sottrarsi, possa essere sovvertita da elementi concreti, da situazioni reali che rendano il consenso non solo formale ma anche effettivo. Ma nella fattispecie nulla consente di affermare che il consenso delle quattro ragazze, per quel che è della loro prima trasferta in Svizzera, fosse effettivo ai sensi della richiamata giurisprudenza. c) Innanzi tutto va detto che la sentenza sopraccitata concerneva delle ragazze provenienti in particolare dalla Lettonia, paese che a quell'epoca si accingeva ad entrare a far parte, come attualmente fa parte, dell'Unione Europea. Ciononostante il TF ha ricordato che occorre essere prudenti nell'affermare un consenso effettivo da parte di ragazze provenienti dal blocco dell'ex Europa dell'est. La Bulgaria è uno di questi paesi. Questo giudice ha letto con particolare attenzione la documentazione prodotta in aula dal difensore di AC 1 e dà atto che, dal profilo macroeconomico, la Bulgaria negli ultimi anni ha conosciuto un certo miglioramento, confermato dal fatto che proprio in questi giorni il parlamento europeo ha fissato, di principio, nel 2007 la data di una possibile adesione della Bulgaria all'Unione Europea. Ma ciò evidentemente non basta per definire la situazione delle quattro ragazze tale da trasformare il loro consenso a venire in Svizzera a prostituirsi, da formale in effettivo. D'altro canto nemmeno la giurisprudenza esige che le ragazze si trovino in uno stato di miseria. E' infatti accertato in modo insindacabile che tutte e quattro sono venute in Svizzera per sfuggire a una situazione di povertà e per migliorare le loro condizioni economiche. E questo perché in Bulgaria, e meglio dalla regione da cui provengono, già solo con un salario normale da cameriera non si campa, come ha ammesso in aula la stessa Ira, precisando che ha preferito darsi alla macchia all'estero, rischiando di finire in prigione come le era già capitato nel nostro paese, piuttosto che avere un lavoro comunque certo quale quello di cameriera (verbale dib. p. 5).

### **E. 13**

Ma al di là della situazione economica della Bulgaria, accertamenti incontrovertibili circa la personale situazione in cui si trovavano le ragazze, permettono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il loro consenso a venire in Svizzera, per la prima volta, a prostituirsi, semprechè si possa parlare di consenso, era viziato. a) \_\_\_\_\_ al momento in cui venne contattata per il tramite del suo amante impresario, non aveva ancora compiuto i 18 anni. \_\_\_\_\_ stesso ha affermato che la ragazza mai si era prostituita in passato, circostanza che ella ha più volte detto in corso di inchiesta. Le era stato detto che si trattava di far compagnia a dei clienti e che se avesse voluto, avrebbe anche potuto fare sesso con loro a pagamento. Le fu spiegato in Bulgaria che per ogni prestazione avrebbe dovuto chiedere almeno CHF 100.-, senza rendersi ben conto di quanto avrebbe potuto guadagnare. E' giunta nel nostro paese poco più di una settimana dopo aver compiuto la maggiore età. Ella in aula ha raccontato che viveva in famiglia con padre, madre e due

fratelli. Solo lei e la madre lavoravano e guadagnavano in tutto circa 550 LEVA al mese, che non bastavano per sbancare il lunario. Il padre invalido non percepiva alcuna indennità. Si tirava la cinghia ha detto al dibattimento, così come è capitato che alla famiglia venisse tagliata la luce perché la bolletta era rimasta impagata e che la madre chiedesse prestiti a terzi per tirare avanti. A precisa domanda la ragazza ha risposto: " se non mi fossi trovata in queste condizioni non avrei accettato di venire in Svizzera a svolgere l'attività che ho poi svolto" (verbale dib. p. 7). Che poi in famiglia si aiutassero vicendevolmente è del tutto irrilevante, \_\_\_\_\_ guadagnava più o meno quanto guadagnava AC 3 (quindi già di per sé non abbastanza per campare da sola), era, già alla sua età, sostegno di famiglia e, non da ultimo, aveva pure timore dell'amante \_\_\_\_\_ che non ha esitato un attimo a pensare a lei quale merce da mandare in Svizzera, a seguito della richiesta di ragazze formulatagli da AC 2. Parlare, in queste condizioni, di libero consenso, è semplicemente poco serio. b) \_\_\_\_\_ è una donna di 36 anni e ha raccontato agli inquirenti di essere cresciuta in un ambiente contadino. Si è sposata giovane, a 16 anni. Dal primo matrimonio ha avuto un figlio nel 1986. In seguito, senza mai divorziare, ha avuto altri quattro figli nel 1987, nel 1989, nel 1993 e nel 1995. In Bulgaria, dove viveva presso la nonna, lavorava nell'agricoltura e guadagnava ca. 100 EURO al mese (ca. 200 LEVA mensili) e con questi soldi, pur potendo contare sull'aiuto dei padri dei suoi figli, doveva campare con tutta la famiglia, precisando: "Questo però non è certamente sufficiente per vivere decentemente" (verbale PS 28.04.04 all. 29). Si tratta anche questa di una situazione tipica di povertà che rende fittizio il consenso a venire nel nostro paese a prostituirsi, a prescindere dalla questione che la donna abbia o meno già in passato fatto la meretrice al suo paese. c) \_\_\_\_\_ è stata reclutata negli stessi ambienti di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, tramite individui senza scrupoli che non hanno esitato un istante a far da esattori allorquando non ricevevano i soldi che pretendevano di ricevere dalla loro attività. Basti al riguardo pensare che è stato proprio il suo impresario, \_\_\_\_\_, a venire fino in Svizzera e a fare pressioni, anche su AC 1, affinché la ragazza guadagnasse di più per lui. A tale riguardo la corte non pone in dubbio che AC 1 sia anche intervenuta in sua difesa al \_\_\_\_\_, allorquando questi personaggi senza scrupoli pretendevano di portarsela via e la ragazza non voleva (verbale PS 17.06.04 all. 2 p. 6), con la precisione che anche questo episodio la dice lunga sulla sua dipendenza nell'autodeterminarsi in campo sessuale. Ma vi è di più. \_\_\_\_\_ lavorava come cuoca nel locale di \_\_\_\_\_, era quindi alle sue dipendenze. Venne reclutata in quattro e quattr'otto proprio tramite \_\_\_\_\_. In altri termini AC 2 e \_\_\_\_\_ non si sono rivolti direttamente a lei, ma al suo padrone. A ciò aggiungasi che la ragazza è giunta in Svizzera senza bagagli, senza mezzi, con le scarpe senza le stringhe e questo non certo perché le facevano male i piedi per il viaggio come preteso da AC 1 in aula: quando ha affermato che una ragazza nemmeno aveva le stringhe alle scarpe, lo ha fatto per dire che erano povere e lei le ha aiutate fornendo loro capi d'abbigliamento che non usava più, anche perché voleva evitare che fosse AC 2 a portar loro i vestiti in quanto sapeva che lui li avrebbe rubati (verbale PP 25.06.04 AI 4 p. 4). Anche in queste condizioni la tesi del libero consenso cade manifestamente nel vuoto. d) \_\_\_\_\_, al momento in cui fu contattata da AC 2 in Bulgaria non aveva lavoro ed entrambi gli imputati hanno detto in aula di non sapere di cosa viveva. Lo stesso AC 2 ha detto al dibattimento che la donna "voleva lasciare la Bulgaria perché non aveva soldi" (verbale dib. p. 3) e che sapeva cosa sarebbe venuta a fare in Svizzera, pur non avendo mai fatto quel lavoro in precedenza. Ella, pur essendo arrivata prima, faceva parte di un disegno unico e meglio quello di organizzare l'arrivo al bar \_\_\_\_\_ di più ragazze dalla Bulgaria, a prostituirsi. e) Per il resto va

detto che tutte sono arrivate in Svizzera con pochi mezzi e senza tanti bagagli, sprovviste pure dell'abbigliamento necessario per adescare i clienti e degli "attrezzi" del mestiere visto che persino i preservativi se li dovevano procurare sul luogo. Anche il loro viaggio è stato pagato da AC 2, perchè loro non ne avevano i mezzi, tant'è che, come riferito sia da AC 3 che da AC 2, ma anche da \_\_\_\_\_, al momento di attraversare la frontiera con la Bulgaria, proprio AC 2 diede loro del denaro per dimostrare, in caso di controllo, che le ragazze avevano i mezzi per lasciare il paese, in caso contrario sarebbero state rinviate: " Quando si attraversavano le dogane, per dimostrare che avevano soldi con sé, noi, io e AC 2 davamo loro dei soldi, che poi ci restituivano" (verbale PS Ira 14.10.04 p. 4) f) Ne discende che l'imputazione di cui al capo 1 dell'atto di accusa configura un caso tipico di tratta di esseri umani e va quindi integralmente confermata. 14. \_\_\_\_\_, dopo circa due mesi passati al bar \_\_\_\_\_, ha lasciato detto postribolo, non è chiaro per dove. Ma ciò non è importante. E' stato accertato che nell'estate 2004 la ragazza ha rivisto AC 2 in Bulgaria. A mente di quest'ultimo è stata proprio la donna a chiedergli se poteva tornare al bar \_\_\_\_\_ a prostituirsi. Al che l'uomo le avrebbe detto che ciò non era possibile perché la madre non vi lavorava più. Tale versione è confermata da Ira: " Preciso che quando \_\_\_\_\_ è giunta in Svizzera nel dicembre del 2003 io e AC 2 siamo rimasti in Bulgaria, ma abbiamo organizzato con Zoja il suo arrivo in Svizzera. L'incasso a noi spettante ce l'ha consegnato \_\_\_\_\_ al nostro arrivo in Svizzera e poi durante le nostre successive visite al Bar \_\_\_\_\_. Mi viene chiesto che lavoro svolgeva \_\_\_\_\_ in Bulgaria e rispondo che lei non aveva lavoro. Mi viene chiesto di chiarire quando e come sono arrivata in Svizzera e chi c'era con me. Rispondo che sono venuta in treno con AC 2 e poteva essere 15 giorni prima del nostro arresto. Ci siamo recati a \_\_\_\_\_ perché AC 2 quando ci trovavamo in Bulgaria aveva telefonato ad un suo conoscente macedone, con passaporto francese, di nome \_\_\_\_\_ perché gli aveva detto che volevamo cercare un lavoro in Francia. Non gli avevamo detto che non potevamo soggiornare in Svizzera. La prima notte che siamo arrivati a \_\_\_\_\_ abbiamo dormito in un albergo poi è arrivato \_\_\_\_\_ a prenderci all'albergo e ci ha accompagnato a casa sua. A casa sua siamo rimasti circa 10 giorni fino al fermo della Polizia. Dopo circa una settimana che eravamo lì è arrivata \_\_\_\_\_ che è arrivata da sola con un autobus. Preciso che quando ci trovavamo ancora in Bulgaria nel mese d'agosto/settembre 2004, io e AC 2 abbiamo incontrato casualmente \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in un ristorante al centro. AC 2 ha chiesto a \_\_\_\_\_ come mai se ne fosse andata dalla Svizzera e se per caso aveva avuto dei problemi con AC 1. Lei ha risposto che non voleva spiegare le sue motivazioni e che non gli importava più cosa fosse successo in passato ma che voleva ritornare in Svizzera a prostituirsi sempre al bar di AC 1. \_\_\_\_\_ chiedeva se ci saremmo ancora recati in Svizzera perché avrebbe voluto venire con noi, ma AC 2 le ha risposto che non sapeva quando sarebbe partito e le aveva anche riferito che AC 1 non aveva più il bar" (verbale PS 29.10.04 all. 21 p. 6). Fatto sta che allorquando AC 2 e Ira arrivarono in Svizzera, da soli, ca. 15 giorni prima del loro arresto: la prima sera la passarono in una pensione e successivamente si trasferirono dal \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Non è chiaro se fu AC 2 a chiamare la donna in Bulgaria per chiederle se era disposta a venire a \_\_\_\_\_ o se l'iniziativa fu presa dalla ragazza stessa che possedeva il numero di cellulare di AC 2, come sostiene quest'ultimo. E' ben vero che Ira ha detto nel suo verbale del 29 ottobre 2004 davanti alla polizia che fu AC 2 a chiamarla, ma la circostanza non permette di fugare ogni dubbio poiché mal si comprende come gli accusati non l'abbiano contattata prima di partire per la Svizzera, preferendo farle fare il viaggio da sola in un secondo tempo, visto che la

donna già in precedenza si era offerta di seguirli. Ma tant'è. Fatto sta che \_\_\_\_\_ è giunta a \_\_\_\_\_ da sola, con mezzi suoi. In precedenza AC 2 si era adoperato per trovarle un bordello dove esercitare, accertandosi dell'esistenza dell'alternativa di lavorare per strada, opzione che la donna preferì visto che in tal caso non doveva pagare nulla per la camera, il \_\_\_\_\_ avendo già, diciamo così, il suo tornaconto nella misura in cui ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con lei senza doverla pagare (verbale PS 05.11.04 all. 32). Fatto sta che, con il \_\_\_\_\_, i due hanno accompagnato due sere la donna sul marciapiede e sono poi andati a riprenderla. La terza sera lo hanno fatto da soli e sono stati arrestati dalla polizia. Secondo gli accordi AC 3 e AC 2 dovevano incassare il 50% del provento del lavoro di \_\_\_\_\_. Questi guadagni venivano custoditi da AC 3. Su questo punto va detto che le modalità non sono emerse in modo molto chiaro. AC 3 ha spiegato che teneva lei i soldi in custodia, su richiesta della stessa \_\_\_\_\_, poiché non sapeva dove tenerli e, d'altra parte, aveva pure timore che glieli rubassero. Fatto sta che nelle tre sere in cui si è prostituita la donna ha incassato la somma di ca. 260.- CHF (verbale PS AC 2 15.11.04), che ha tenuto Ira. In siffatte evenienze, in assenza di migliori accertamenti, non si può affermare che questo denaro sia stato trattenuto contro la volontà di \_\_\_\_\_ ma piuttosto per volontà della stessa che voleva tenerlo al sicuro. a) Stanti tali accertamenti la corte ha ritenuto che nel caso di questa seconda trasferta di \_\_\_\_\_ in Svizzera il comportamento degli accusati non è costitutivo di tratta e questo non perché secondo alcuni autorevoli testi di dottrina una persona sola non basterebbe per costituire la tratta poiché la legge utilizza l'espressione al plurale "esseri umani" - anche perché in questo caso basterebbe la disponibilità a "trattare" più ragazze - ma a motivo del fatto che l'agire degli accusati si è limitato a dirle dove arrivare senza nemmeno finanziarle il viaggio, a mostrarle il luogo dove prostituirsi, ad accompagnarla sui luoghi e a portarla a casa dove era ospite. Il tutto per il 50% dei suoi guadagni. Il resto le era già noto dalla precedenza esperienza al bar \_\_\_\_\_. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che non costituisce tratta il solo fatto di spostare una prostituta da un postribolo all'altro su suolo elvetico. L'attività di AC 3 e AC 2 in questo caso si è limitata a favorire in qualche modo l'attività della donna, ma, senza particolari accertamenti (e in questo senso la fretta di rimpatriarla senza puntualmente interrogarla è stata quanto mai precipitosa ed inopportuna) non si può affermare che la stessa, già al corrente di cosa significasse venire in Svizzera a prostituirsi per averlo già fatto al bar \_\_\_\_\_, sia stata in qualche modo lesa nella sua autodeterminazione in campo sessuale. D'altronde gli accusati non l'hanno fatta venire in Svizzera la seconda volta: loro erano già qui e il viaggio se l'è pagato \_\_\_\_\_ stessa. b) Certo AC 2 e AC 3 non hanno agito per benevolenza, ma per puro fine di lucro concordando con la donna la divisione a metà dei suoi guadagni. Ma ciò ancora non basta per configurare il reato subordinato del promovimento della prostituzione ai sensi dell'art. 195 CP. Risulta infatti che la donna era libera di prostituirsi come voleva, tant'è che fu lei a scegliere l'opzione della strada poiché così non doveva pagare la camera. E nemmeno è sostenibile che gli accusati le imponessero orari e luoghi: si recava in route de \_\_\_\_\_ a quegli orari semplicemente perché è in quei luoghi e a quegli orari che solitamente si possono trovare clienti. Per il resto deve valere che la donna aveva scelto lei di dare in custodia i suoi soldi a AC 3 e disponeva del proprio passaporto. Ne discende che gli accusati non l'hanno sospinta (quando venne la seconda in Svizzera i due non esercitarono alcuna pressione sulla donna) a prostituirsi né l'hanno mantenuta nella prostituzione, il loro agire essendosi limitato come detto ad indicarle come arrivare a \_\_\_\_\_ e dove e a che ora prostituirsi. Certo, per tali atti avevano il loro tornaconto, ma questo tornaconto

dipendeva sia nei modi che nell'entità dall'attività scelta da \_\_\_\_\_, senza che i due esercitassero una qualsivoglia pressione se, ad esempio, non lavorava abbastanza. Nella sua attività \_\_\_\_\_ era infatti libera: gli orari e i luoghi li determinavano il mercato e non gli accusati. Con il che il reato di cui all'art. 195 CP è escluso (DTF 22 luglio 2004 in re B.).

#### **E. 15**

Quo alle imputazioni di cui ai punti 2 e 4 dell'atto di accusa va premesso che per la corte tali reati, peraltro configuranti delle contravvenzioni, non hanno come tali pesato alcunché sulla determinazione della pena, tanto più che sono puniti con una semplice ammenda che persino il PP non ha indicato nella sua richiesta di pena. A titolo puramente accademico si dirà che secondo la giurisprudenza assumere uno straniero senza permesso è costitutivo di contravvenzione alla LDDS. Per assunzione si intende dar lavoro, non necessariamente alla cui base vi sia un contratto d'impiego ai sensi del CO e quindi un vero e proprio rapporto di subordinazione (DTF 118 IV 262 e rif.). Ora non vi è dubbio che sia nel caso del bar \_\_\_\_\_ che in quello di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ – in quest'ultimo caso per i soli AC 2 e AC 3 – l'attività degli imputati è assimilabile a chi ingaggia stranieri senza permesso, nella misura in cui hanno dato lavoro, rispettamene hanno permesso loro, dietro compenso, di esercitare la professione.

#### **E. 16**

Già si è detto che sia AC 2 sia AC 3 sono entrati in Svizzera nonostante i decreti di espulsione promulgati nei loro confronti e di cui erano perfettamente al corrente. Per Ira l'accusa va precisata nel tempo, nel senso che dopo essere stata presa a rubare i profumi il 12 febbraio 2004 è uscita in Italia dove ha lavorato in nero per un certo periodo ed è rientrata in Svizzera presso AC 1 nel marzo/aprile dello stesso anno, mentre AC 2 rimase nel nostro paese. I due sono poi rientrati in Bulgaria e tornati in Svizzera un'altra volta in occasione dei fatti di \_\_\_\_\_. Con il che entrambi si sono resi colpevoli in almeno due occasioni del reato di violazione del bando.

#### **E. 17**

Quo alle imputazioni di furto a carico di AC 3 e AC 2 (punto 5 dell'atto di accusa) si impongono le seguenti osservazioni a) In relazione all'imputazione 5.1. va detto che il negozio PL 1 di Bellinzona è dotato di videocamera. In occasione della denuncia per furto avvenuta il 10 febbraio 2004, il responsabile dell'emporio sig. \_\_\_\_\_, ha consegnato una videocassetta agli inquirenti i quali, dopo averla visionata, gliel'hanno restituita. Le immagini sono poi state cancellate verosimilmente dai responsabili del negozio. Soltanto il 6 maggio successivo gli inquirenti hanno mostrato a \_\_\_\_\_ le foto dei due imputati. Questo ha dichiarato di riconoscerli senza ombra di dubbio in due degli autori del furto. Sulle modalità del furto \_\_\_\_\_ così si è espresso: " Uno entra dalla porla separatamente, in seguito si dirige verso la cassa, in un secondo tempo ritorna sui suoi passi. Nel frattempo entrano nel negozio la ragazza e il ragazzo con i capelli castano chiari. In seguito si trovano tutti e 3 davanti all'aspirapolvere, il ragazzo con i capelli scuri si dirige ancora verso la cassa mentre gli altri due, disattivano l'allarme sull'oggetto. Prendono l'aspirapolvere e questi due escono, mentre il terzo che faceva da palo esce in un secondo tempo." (verbale PS 10.02.04 all. 35) Questo riconoscimento non ha comunque convinto la corte. Intanto gli imputati, che negano entrambi di essere gli autori di quel furto, hanno ammesso di averne commessi circa un'altra quindicina in vari negozi, soprattutto di vestiti e

profumi, in parte anche da destinare alle ragazze che avevano portato in Svizzera, di guisa che mal si comprende per quale ragione debbano negarne uno di un valore di poco superiore al limite posto dall'art. 172ter CP. Secondariamente anche la tipologia della refurtiva esula da quella di cui erano soliti impadronirsi: in precedenza avevano sempre rubato capi di abbigliamento e profumi, oppure soldi mediante indebiti prelievi al bancomat (doc. TPC 16), tranne nel caso del ricevitore satellitare che ben però si inserisce nella necessità di carpire le immagini televisive del loro paese. Vi è poi da chiedersi a cosa serviva loro un aspirapolvere, vista la vita sregolata di clandestini in continuo movimento che conducevano? Pure la presenza di una terza persona, considerato come hanno sempre agito in due, lascia per lo meno qualche dubbio sull'attendibilità del riconoscimento.

Intendiamoci: non che la corte sia anche solo sfiorata dall'idea che \_\_\_\_\_ non sia in buona fede, ma le circostanze non consentono di fugare ogni dubbio, tanto più che il riconoscimento, se proprio così lo si vuole definire, è avvenuto oltre tre mesi dopo i fatti, allorquando la prova video era già stata distrutta, confrontando non già le immagini (che erano appunto già state cancellate) ma con le sole fotografie degli accusati, senza in particolare mostrarne altre per consentire un paragone migliore e più attendibile. Ne discende che gli accusati vanno assolti per mancanza di prove incontrovertibili. b) Pacifica è la commissione del furto di cui al punto 5.2 dell'atto di accusa. L'autore materiale è AC 2, ma AC 3 ha condiviso il piano sin dall'inizio, ammettendo in aula di essere entrata nel negozio PC 1 di Locarno assieme all'amico, con l'intento di rubare dei profumi. AC 2 dal canto suo ha dichiarato di essersi accorto di essere stato pizzicato dai responsabili del servizio d'ordine e di essersela data a gambe, mentre la ragazza è stata arrestata. In realtà Ira non fu in un primo tempo condannata per furto ma solo per violazione del bando, anche in questo caso (come è capitato a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_) in modo eccessivamente sbrigativo (doc. TPC 15). Resta la qualifica giuridica del reato. In effetti l'importo sottratto è inferiore a CHF 300.-, somma che la giurisprudenza indica quale spartiacque tra la contravvenzione dell'art. 172ter e il crimine di furto. Prudenzialmente questo giudice, pur conscio del fatto che la giurisprudenza esige, per applicare la semplice contravvenzione, che l'intenzione dell'autore sia riferita, sin dall'inizio, ad un elemento patrimoniale di poco valore, ritiene non sufficientemente dimostrato che ciò non sia il caso. In altri termini, nei casi di furti nei grandi magazzini, laddove i prezzi sono esposti e ben visibili, chi si appropria di merce con l'intenzione di non pagarla, conosce sin dall'inizio il valore della stessa, di guisa che se i due imputati si sono limitati ad una refurtiva di fr. 237.-, si deve ritenere che hanno commesso un furto di lieve entità. Del resto pretendere che i due non si sarebbero fermati a quei tre profumi se AC 2 non si fosse accorto di essere stato visto, equivarrebbe a fare un arbitrario processo alle intenzioni.

## **E. 18**

Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda

l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.) Per il resto è appena il caso di ricordare che nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.). a) AC 1 è senz'altro l'ideatrice e l'organizzatrice della tratta delle quattro ragazze giunte al bar \_\_\_\_\_. Ella ha agito per puro egoismo, per mero scopo di lucro, commettendo un reato gravissimo, ossia un crimine per cui il legislatore ha previsto una speciale pena minima di sei mesi di detenzione. Ella, pur lasciando libertà alle ragazze nello svolgere la loro attività, ha dimostrato scarso rispetto per la dignità umana, valore essenziale dal quale una società che si vuol definire moderna e civile non può e non deve assolutamente prescindere. Il fatto di aver agito per mero scopo di lucro commettendo un reato così grave dimostra un'avidità fuori del comune. Ella non ha esitato a coinvolgere il proprio figlio, salvo poi fargli ricadere gran parte delle colpe. Un atteggiamento che la corte non lesina a definire disgustoso, se solo si pensi che non ha avuto in tutto il procedimento una sola parola di conforto per AC 2, nonostante il suo grande e comprensibile imbarazzo a ribadire la realtà dei fatti davanti a lei. Basti al riguardo pensare al verbale di confronto o allorquando ha dichiarato "che il mio ruolo è stato quello di andarle a prendere in Italia su richiesta telefonica di mio figlio" (PS 1) e ha negato di essere stata lei a chiamare \_\_\_\_\_ (che ha dichiarato che fu proprio AC 1 a chiamarlo senza spiegargli i veri motivi di quella trasferta) perché necessitava di una seconda auto per andare a Milano a prendere le ragazze, attribuendo anche questa telefonata al figlio, accusato addirittura di essere l'impresario di \_\_\_\_\_. E' stato accertato che è stata AC 1 a dettare la maggiorazione del prezzo della camera, dicendo al figlio che in particolare a \_\_\_\_\_ aveva detto che costava CHF 250.- al giorno invece di 110.-, così da ritagliarsi il suo guadagno. E tutto ciò non certo sotto le minacce di \_\_\_\_\_, ma per sua scelta autonoma, tant'è che quando le ragazze non guadagnavano abbastanza era lei che pagava al gerente il prezzo della stanza (CHF 110.-) onde evitare che questi scoprisse che ci faceva la cresta. Pure l'atteggiamento processuale va giudicato negativamente, alla continua ricerca di minimizzare se non di negare le proprie responsabilità: dalle minacce inesistenti del \_\_\_\_\_ (certo, è più che plausibile che questi avesse interesse a riempire il locale anche di ragazze bulgare così da variare l'offerta e che lo abbia proposto alla \_\_\_\_\_, ma da qui alle minacce ne corre), al tentativo di confondere la destinazione del supplemento sul costo della camera con le rimostranze che i protettori bulgari, non ricevendo i soldi che si aspettavano, le avevano rivolto in modo, visto l'ambiente, anche poco urbano. Ma il fatto che queste rimostranze, financo minacce, son state indirizzate a lei, la dice lunga sul suo ruolo di attrice principale della tratta. Questa scarsa capacità di assumersi le proprie

responsabilità emerge pure dal fatto che ha preteso di essersi licenziata di sua iniziativa proprio perché non accettava la situazione delle ragazze. In realtà ha poi dovuto, seppur a denti stretti, ammettere che fu \_\_\_\_\_ a licenziarla (AI 28 p. 7), senza però ammetterne i motivi e meglio che aveva scoperto la tresca sul prezzo della camera. A favore dell'accusata è stata invece considerata l'assenza di precedenti, il fatto che a parte il periodo in cui ha svolto la sua attività presso il bar \_\_\_\_\_, ha sempre lavorato onestamente così come attualmente, assieme al suo compagno, gestisce un esercizio pubblico che nulla ha a che fare con gli ambienti della prostituzione. Ciò che dimostra perlomeno che ha saputo dare un taglio netto, pur non assumendosi le proprie responsabilità fino in fondo, a questo genere di vita. Va pure dato atto, come detto, all'accusata di aver lasciato libertà alle ragazze nell'esercizio della loro attività, tant'è che non ha fatto storie allorquando hanno chiesto di essere trasferite al \_\_\_\_\_ o a \_\_\_\_\_; d'altra parte però non era nemmeno in condizioni di intralciare queste loro decisioni, altrimenti \_\_\_\_\_ avrebbe scoperto che incassava il citato supplemento sul costo della camera. Comunque, sia che sia la corte non ha ravvisato minacce o maltrattamenti di sorta da parte di AC 1 nei confronti delle ragazze nell'esercizio della prostituzione. b) Per AC 2 valgono le stesse considerazioni circa l'odioso movente e lo scarso rispetto per la dignità umana fatte per AC 1. E' ben vero che l'iniziativa è partita dalla madre, ma è altrettanto vero che egli l'ha condivisa sin dall'inizio. L'accusato non ha infatti esitato un attimo, dopo averne parlato con l'amica, a mettersi alla ricerca di ragazze disposte a venire in Svizzera nelle circostanze descritte nei considerandi precedenti. Anche il risultato è immediato: \_\_\_\_\_ accetta e \_\_\_\_\_, di cui doveva necessariamente conoscerne l'assenza di scrupoli altrimenti mal si comprenderebbe perché si sia rivolto proprio a lui, gli procura subito \_\_\_\_\_. Nessuno scrupolo si è fatto nemmeno di fronte alla giovanissima età di \_\_\_\_\_, all'epoca del primo contatto verosimilmente ancora minorenni o, comunque, maggiorenne da pochissimi giorni. Se l'ideatrice e l'organizzatrice principale della tratta è stata la madre, il ruolo di AC 2 è stato comunque importante: è lui che ha organizzato il viaggio delle quattro ragazze, è lui che le ha ricercate rivolgendosi a personaggi di cui sapeva che erano dei magnaccia. Ha agito in prima persona. AC 2 non si è nemmeno mai fatto alcun problema ad incassare dalla madre quanto era stato pattuito sulla maggiorazione del prezzo della camera, frutto dell'inganno ordito dalla madre. Ad attenuazione della colpa vi è senz'altro una certo qual condizionamento per il fatto che ha agito dietro iniziativa della propria madre, nonché un atteggiamento processuale sostanzialmente corretto e collaborativo. A tale riguardo per la corte non ha minimamente pesato il fatto che abbia ritrattato davanti alla madre, tale atteggiamento essendo comprensibile, rivelatore di una certa sudditanza psicologica verso una genitrice che, invero, non si è mai occupata di lui e, sostanzialmente, di un'esistenza difficile, propria alla stragrande maggioranza dei giovani cresciuti nel suo paese. Queste attenuanti generiche, che pure hanno avuto il suo peso nella commisurazione della pena, si compensano al cospetto dei precedenti che, pur non essendo, se presi singolarmente, di particolare gravità, sono rivelatori di una ripetuta volontà di vivere nella delinquenza. Nelle poche volte in cui è venuto in Svizzera AC 2 ha spesso rubato, anche in occasioni che non sono poi sfociate in atti giudiziari. c) AC 3 è senz'altro la meno colpevole dei tre. Senza AC 2 non sarebbe mai stata coinvolta in questa brutta storia. Il suo ruolo, a mente di chi scrive, è stato quello della semplice complice, limitandosi ad aiutare l'amico e, di riflesso, la AC 1, a commettere la tratta. Ella infatti non ha mai preso una decisione autonoma, limitandosi ad assistere l'amico sia nel reclutare le ragazze, sia nel farle venire in Svizzera sia nell'incassare i guadagni. Tutti i protagonisti la

descrivono infatti come l'amica di AC 2 che era sempre presente ma che mai ha preso un'iniziativa. Certo, il suo comportamento configura un'assistenza sia psicologica che concreta nella realizzazione del reato, la sua presenza risultando infatti a volte rassicurante per le ragazze così come ha avuto il suo tornaconto in termini finanziari. In altre parole il suo comportamento ha sì apportato un contributo causale in termini di presenza (AC 2 le riferiva tutto quello che decideva la madre) e di assistenza nella commissione del reato, senza travalicare i confini della complicità. Ciò posto va considerato che nemmeno la colpa di AC 3 va banalizzata: pur condizionata dal compagno, ha comunque anch'ella agito per mero scopo di lucro. A ciò aggiungasi che ha preferito fare la vita da clandestina nonostante avesse un lavoro al proprio paese. Su di lei pesano pure i precedenti, anche se le va dato atto che i suoi guai trovano origine nella relazione stessa con AC 2: ogni qualvolta ha avuto a che fare con la giustizia, è successo in compagnia di lui e per iniziativa di lui, che non ha esitato un attimo a lasciarla sola nelle mani della polizia in occasione del furto del 12 febbraio 2004. d) Tutto ciò ben ponderato appare equo condannare AC 1 alla pena di 15 mesi di detenzione. La stessa pena va inflitta a AC 2 in considerazione del concorso con i reati di furto e di violazione del bando e dei precedenti che compensano il ruolo minore avuto nella tratta per rapporto alla madre. Infine per AC 3, che ha agito quale complice nel reato principale di tratta di esseri umani, che al momento dei fatti era ancora una giovane adulta e, che in tutti gli altri reati sia precedenti che oggetto di questo giudizio, ha agito a rimorchio dell'amico, si giustifica una pena di nove mesi di detenzione, pena che va considerata pure nel principio del concorso retrospettivo, in relazione alla condanna del 12 febbraio 2004, tenuto conto dei fatti che hanno portato a quel giudizio (BJP 2005 N. 619). Si tratta ancora di pene tutto sommato prudenti, tenuto conto delle comminatorie di legge e dello scopo anche preventivo del diritto penale, a fronte di un fenomeno che, in tempi recenti, ha assunto un'ampiezza che non può non preoccupare.

## **E. 19**

Per l'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione. La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono ai principi del diritto svizzero. Suspendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni. In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse. Per tutti e tre gli imputati non vi sono di principio impedimenti oggettivi alla concessione di tale beneficio. La sola questione litigiosa è di sapere se il presupposto soggettivo dell'art. art. 41 n. 1 CP sia adempiuto nella fattispecie ossia se in funzione degli antecedenti e del carattere degli accusati, sia prevedibile che tale misura li dissuada dal commettere altri crimini o delitti (DTF 119 IV 195; 114 IV 95). In un certo senso si tratta di fare un pronostico sul comportamento futuro del condannato (DTF 119 IV 195, 117 IV 3). Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale (DTF 119 IV 195; 117 IV 3; 114 IV 95). Occorre considerare, le circostanze in cui è stato commesso l'atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al momento del

giudizio, segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 12.3.2003 6S.47712002). Il pronostico deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell'accusato e le sue chance di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della personalità dell'autore. Vaghe speranze circa il suo comportamento futuro non sono sufficienti per emettere un pronostico favorevole (DTF 115 IV 81). Nel formulare un pronostico sulla condotta futura del condannato, il giudice di merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento; nell'esercitarlo è peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è consentito in particolare attribuire a determinate circostanze da considerare secondo l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al contempo altre, anch'esse entranti in linea di conto (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291). Nella sua motivazione il giudice deve esporre tutti gli elementi essenziali che egli prende in considerazione nella sua valutazione (DTF 117 IV 112). Secondo la giurisprudenza il silenzio o il diniego dell'autore non evidenziano per forza un difetto di carattere tale da escludere una sospensione della pena poiché un tale comportamento può essere dettato da diverse ragioni. Colui che nega per vergogna, per paura della punizione, o di perdere il suo lavoro può essere ancora posto al beneficio della sospensione condizionale. Per contro l'accusato che si ostina coscientemente ad indurre le autorità penali in errore o fa cadere le sue colpe su terzi per sottrarsi ad una condanna denota una particolare assenza di scrupoli, ciò che di regola non permette di sperare che un pena sospesa condizionalmente sia sufficiente a distoglierlo in modo duraturo dal delinquere. Lo stesso vale per colui che persiste a negare l'evidenza o che rifiuta di riconoscere un crasso errore e dunque l'illiceità del suo atto (DTF 101 IV 257; 94 IV 51). Se è vero che un difetto di carattere, la mancanza di scrupoli o l'assenza di una presa di coscienza dell'illiceità degli atti commessi giustificano una prognosi sfavorevole, il giudice non è per questo dispensato dal procedere ad un apprezzamento di tutte le circostanze pertinenti per giungere alla giudizio di adeguatezza di una sospensione condizionale. Pertanto confronterà tutte le circostanze che gli permettono di giungere a conclusioni circa il carattere dell'accusato con le informazioni raccolte sulla sua vita anteriore la sua reputazione la sua situazione personale e il suo comportamento dopo l'infrazione. Solo dopo un valutazione globale di tutti questi elementi il giudice potrà validamente giungere a valutare la prognosi (STF 19.1.2000, 6S.762/1999; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5). Egli terrà conto di tutte le circostanze fino al giorno del suo giudizio (STF 15.12.1997, 6S.258/1997; Schneider, Basler Kommentar I, ad art. 41 n. 73).

L'esistenza di reati precedenti della stessa natura costituiscono indizi sfavorevoli che , tuttavia, non escludono senz'altro la sospensione condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). a) AC 1 è incensurata. Se da un lato ha dimostrato una certa mancanza di capacità di assumersi le proprie responsabilità e, in definitiva, poca resipiscenza, dall'altro va pur considerato che dispone di un lavoro certo quale cameriera/aiuto gerente di un'osteria in un piccolo paese che nulla ha a che vedere con il fenomeno della prostituzione. In queste condizioni, pur considerato il suo comportamento processuale negativo, questo giudice ritiene che vi sia ancora spazio per la formulazione di una prognosi favorevole, purchè il periodo di prova sia di una certa durata, onde rafforzare l'effetto deterrente della presente condanna. In altri termini è bene ricordare all'imputata che, qualora dovesse nuovamente ricadere nella tentazione di commettere nuovi reati, molto difficilmente potrà sfuggire al carcere. Con il che il periodo di prova è fissato in quattro anni. b) AC 3 è, come visto, pregiudicata. Ciò non impedisce di formulare anche per lei un pronostico favorevole. In fondo il suo ruolo minore nella tratta – ma anche in tutti i reati di cui si è macchiata – va

ricercato nei suoi sentimenti che prova per AC 2. Il relativamente lungo periodo passato in carcere preventivo unito ad un atteggiamento processuale positivo, consentono, al di là della dubbia attendibilità del documento prodotto al dibattimento dalla difesa che attesterebbe che la ragazza avrebbe un posto di lavoro come impiegata presso le ferrovie bulgare, mancando l'indicazione del salario e in considerazione del fatto che si tratta di un'attività che non ha mai svolto e per la quale non ha nemmeno mai seguito una formazione, consentono di formulare una prognosi favorevole, purchè supportata dall'effettiva espulsione e da un periodo di prova analogo a quello stabilito per AC 1. Considerato che la fattispecie non può rientrare nei casi di poca gravità ai sensi dell'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP, Ira deve subire la revoca delle precedenti condanne avendo delinuito nel periodo di prova. Per quel che è della condanna del 12 febbraio 2004 essa è, come visto, stata considerata in base pure al principio del concorso retrospettivo, nella commisurazione della pena. Ne discende che per Ira la pena qui pronunciata viene condizionalmente sospesa per quattro anni, fermo restando la revoca di tutte le precedenti sospensioni, ciò che implica, tenuto conto del carcere preventivo già sofferto, la scarcerazione dell'accusata, come vedremo, una volta esperite le pratiche per l'espulsione. c) Diverso è il discorso per AC 2. I suoi precedenti sono infatti stati tutti commessi da principale protagonista, coinvolgendo la sua compagna. Quasi sistematicamente, allorquando è venuto in Svizzera, lo ha fatto violando la legge, commettendo vari furti e, da ultimo, i reati di cui alla presente condanna. Ha sempre tradito la fiducia in lui riposta dalle nostre autorità, dimostrando di non essere in grado di dare finalmente un taglio alla vita precedente. Anche dal profilo professionale, nemmeno al suo paese, si intravedono rassicuranti prospettive. A parte il fatto che secondo ancora la più recente giurisprudenza non si deve sospendere una pena ogni qualvolta l'imputato abbia qualche teorica prospettiva di lavoro, in caso contrario sarebbe praticamente impossibile infliggere una pena da espiare a un imputato che al momento della condanna esercita un'attività lavorativa (CCRP 17 marzo 2005 in A), AC 2 stesso ha ammesso che quando rientrerà in Bulgaria non avrà un lavoro sicuro e che, se potrà fare l'autista, la sua attività sarà molto limitata dal fatto che non potrà per cinque anni lasciare il paese. A parte la scarsa attendibilità di tali affermazioni, va detto innanzi tutto che la documentazione prodotta (doc. TPC 3) non è atta a dimostrare che egli avrebbe da subito a disposizione un lavoro che gli permetterebbe di sopravvivere e quindi di non tornare a seguire la via dell'illegalità, mancando in particolare delle condizioni di assunzione del tempo di lavoro (da quando? fino a quando?) e soprattutto dell'indicazione del salario. In assenza di elementi che dimostrino effettive e concrete possibilità di reinserimento sociale al suo paese, non basta dirsi pentito e chiedere scusa: è per contro giunta l'ora di assumersi le proprie responsabilità. E d'altronde AC 2 presenta le caratteristiche tipiche della persona per la quale la prognosi è negativa, nella misura in cui ha nuovamente commesso anche, in particolare i furti e la violazione del bando, reati per i quali era già stato punito. In altre parole ha continuato a ledere i medesimi beni protetti (patrimonio e sicurezza pubblica). E' quindi necessario un giusto periodo di riflessione affinché AC 2 mediti sui numerosi errori commessi prima di essere liberato, in caso contrario le possibilità che torni nella clandestinità e a delinquere sono eccessivamente elevate. Certo, la corte è cosciente del fatto che la detenzione sarà per lui abbastanza dura (anche se, conto tenuto degli sconti di legge, in definitiva si tratterà ancora di qualche mese) in considerazione del fatto che non potrà incontrare Ira: ma, in definitiva, questo ulteriore elemento di sofferenza dovrebbe piuttosto servire da riflessione ulteriore ed aiutarlo a riprendere il giusto cammino al momento in cui sarà scarcerato. Non potendosi anche per lui definire, la presente

fattispecie, un caso di poca gravità ai sensi dell'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP, AC 2 deve pure subire la revoca dell'ultima sospensione condizionale relativa alla condanna a 40 giorni di detenzione inflittagli con DAP del 4 settembre 2003.

#### **E. 20**

Per quanto riguarda l'espulsione, cui peraltro le difese nemmeno si sono opposte, va detto che dal profilo dell'ordine pubblico, la domanda va accolta nella misura richiesta dall'accusa, tenuto conto che per stessa ammissione degli imputati il legame di entrambi con AC 1, nemmeno in prospettiva di un eventuale matrimonio, non è particolarmente solido. Questa misura essendo già fallita in passato, non si giustifica di tutta evidenza una sospensione condizionale. Per AC 3 in particolare va aggiunto che nel 2004 ha lavorato per un certo periodo in nero in Italia e che, secondo il suo racconto, Losanna non era che una tappa per recarsi in Francia a cercare lavoro sempre in nero. In queste condizioni la sua espulsione deve essere eseguita in modo effettivo, il semplice accompagnamento comporterebbe rischi accresciuti che la donna si dia alla clandestinità in paesi a noi vicini, in attesa della liberazione del compagno.

#### **E. 21**

Resta infine da decidere sulla confisca dell'importo di fr. 1'500.- rinvenuto sugli accusati AC 2 e Ira al momento del loro arresto, alla quale le difese hanno correttamente aderito. In effetti non vi è chi non veda come quei soldi siano stati guadagnati in modo illecito: vuoi quali rimasugli della tratta, vuoi per dei lavoretti compiuti presso l'abitazione della madre, essi non sono provento da attività legale. Le spese seguono la declaratoria di colpevolezza (art. 9 CPP). Conto tenuto del fatto che AC 3 e AC 2 sono oggetto di un giudizio anche di parziale assoluzione, si giustifica di ripartire gli oneri nella misura di  $\frac{1}{4}$  ciascuno agli accusati e il rimanente  $\frac{1}{4}$  allo Stato. Rispondendo A. per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, B. per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.1, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.3.1, 1.3.1.1, 2.1, 2.2; C. per AC 3, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.1, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.3.1, 1.3.1.1, 2, 3.2; visti gli art. 3, 6bis, 7, 18, 25, 36, 41, 48, 55, 59, 63, 64, 65, 68 e 69, 139, 172ter, 195, 196, 291 CP;

#### **E. 23**

LDDS, 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autrice colpevole di: 1.1. tratta di esseri umani per avere, nel periodo dal 15 novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, agendo in correttezza con AC 2 e AC 3, allo scopo di favorire l'altrui libidine ed a fine di lucro, esercitato, organizzandola, la tratta di quattro ragazze di nazionalità bulgara, procurando loro il lavoro quali prostitute presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_; 1.2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, nelle circostanze descritte al punto 1.1, agendo in correttezza con AC 2 e AC 3, intenzionalmente e per fine di lucro, ripetutamente impiegato le cittadine straniere \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, senza le necessarie autorizzazioni di polizia; e meglio come descritto nell'atto di accusa. 2. AC 2 è autore colpevole di: 2.1. tratta di esseri umani per avere, 2.1.1. nel periodo dal 15 novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, agendo in correttezza con \_\_\_\_\_ e AC 3, allo scopo di favorire l'altrui libidine ed a fine di lucro, esercitato, organizzandola,

la tratta di quattro ragazze di nazionalità bulgara, procurando loro il lavoro quali prostitute presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_; 2.2. ripetuta contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, 2.2.1. nelle circostanze descritte al punto 2.1.1, agendo in correità con AC 1 e AC 3, intenzionalmente e per fine di lucro, ripetutamente impiegato le cittadine straniere \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, senza le necessarie autorizzazioni di polizia; 2.2.2. nel periodo ottobre 2004, fino al 12 ottobre 2004, agendo in correità con AC 3, intenzionalmente e per fine di lucro, impiegato la cittadina bulgara \_\_\_\_\_, senza la necessaria autorizzazione di polizia; 2.3. furto di lieve entità per avere, 2.3.1. a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, l'11 febbraio 2004, agendo in correità con AC 3 sottratto, ai danni della PC 1 tre confezioni di profumo marca Kruzos, del valore complessivo di fr. 237.--; 2.4. ripetuta violazione del bando per essere entrato in Svizzera, da Chiasso e da altre imprecisate località, in almeno 2 occasioni, nel periodo gennaio 2004 - 12 ottobre 2004, nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre anni, decretata contro di lui dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 21.10.2002; e meglio come descritto dall'atto di accusa. 3. AC 3 è autrice colpevole di: 3.1. complicità in tratta di esseri umani per avere, 3.1.1. nel periodo dal 15 novembre/dicembre 2003 – inizio marzo 2004, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, agendo quale complice con AC 1, allo scopo di favorire l'altrui libidine ed a fine di lucro, esercitato, organizzandola, la tratta di quattro ragazze di nazionalità bulgara, procurando loro il lavoro quali prostitute presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_; 3.2. ripetuta contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, 3.2.1. nel periodo ottobre 2004, fino al 12 ottobre 2004, agendo in correità con AC 1 e AC 2, intenzionalmente e per fine di lucro, ripetutamente impiegato, le cittadine straniere Gergana \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, senza le necessarie autorizzazioni di polizia; 3.2.2. nel periodo ottobre 2004, fino al 12 ottobre 2004, agendo in correità con AC 2, intenzionalmente e per fine di lucro, impiegato la cittadina bulgara \_\_\_\_\_, senza la necessaria autorizzazione di polizia; 3.3. furto di lieve entità per avere, 3.3.1. a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, l'11 febbraio 2004, agendo in correità con AC 2, sottratto ai danni della PC 1, tre confezioni di profumo marca Kruzos, del valore complessivo di fr. 237.--; 3.4. ripetuta violazione del bando per essere entrata in Svizzera, da Chiasso e da altre imprecisate località, in almeno 2 occasioni, nel periodo marzo/aprile 2004 - 12 ottobre 2004, nonostante l'espulsione dalla Svizzera per tre anni, decretata contro di lei dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 4.9.2003; e meglio come descritto dall'atto di accusa. 4. AC 2 è prosciolto dai reati di:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.